



# COMUNE DI QUINDICI

(Prov. Di Avellino)

Via Sant'Antonio, 13

Tel.081/5102499 Telef. Fax 081/5104000

Pec. [comunexv@asmepec.it](mailto:comunexv@asmepec.it) – e-mail: [comunexv@libero.it](mailto:comunexv@libero.it)

## ORDINANZA N.10 DEL 10/01/2022

**Oggetto: Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Differimento attività didattica in presenza.**

### IL SINDACO

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato dal Consiglio dei Ministri, da ultimo **fino al 31 marzo 2022**, in data 14 dicembre 2021;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii.;

### **RAVVISATO:**

- **CHE**, al fine di scongiurare l'ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica sul territorio Comunale nell'attuale, delicatissima, fase, caratterizzata da un incremento esponenziale della diffusione del *virus* in pendenza della campagna vaccinale, salvo l'obbligo di rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, occorre adottare immediate misure idonee ad evitare le occasioni di contagio derivanti dagli assembramenti ed affollamenti, con conseguenti gravissimi **rischi di diffusione della variante "omicron", caratterizzata da particolare diffusività;**

- **CHE** occorre intensificare le misure già adottate dal Governo centrale al fine di evitare fenomeni di assembramento e/o affollamento nei luoghi pubblici;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e **dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale** ";

**VISTO** l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale **le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;**

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

**RITENUTO** che, alla luce della constatata diffusione della *virus* nell'ambito del territorio Comunale, oltre che nei Comuni limitrofi, di dover ulteriormente intensificare la portata delle misure già adottate in relazione a specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico, **tenuto conto dei rischi di diffusione della variante "omicron", caratterizzata da particolare diffusività,**

**RITENUTO**, altre sì, necessario ed opportuno adottare misure di prevenzione per la Scuola dell'obbligo, atteso l'aumento dei casi di positività nella popolazione studentesca;

**CONSIDERATA** la capacità diffusiva del virus e della sua variante denominata "Omicron"

## **ORDINA**

**Con decorrenza dal 11 gennaio 2022 e fino al 29 gennaio 2022**, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della Regione Campania che interessano in particolare il Comune di Quindici:

- **Il differimento, in via precauzionale della riapertura delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale di Quindici, salvo eventuale proroga oggetto di ulteriore provvedimento.**

Resta consentito l'attività Amministrativa e di Segreteria. Per il periodo di efficacia della presente Ordinanza, le istituzioni Scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata come da disposizioni vigenti, ivi inclusi i laboratori e l'attività a tutela del diritto allo studio per gli studenti affetti da disabilità o con bisogni educativi speciali.

### **DISPONE**

la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio dell'Ente e la trasmissione, senza indugio, oltreché all' Istituto Comprensivo " B. Croce" sede di Quindici, alla Prefettura-UTG e all'ASL di Avellino, alla Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Quindici, al Commissariato P.S. di Lauro perché vigilino sulla osservanza delle norme restrittive di cui sopra.

**F.to IL SINDACO**



**Eduardo Rubinaccio**